



**ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO DELLA VALLE D'AOSTA
CONSERVATOIRE DE LA VALLÉE D'AOSTE**

**REGOLAMENTO PER LA DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE
DEI DOCENTI NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 marzo 2024

Adottato con Decreto direttoriale e presidenziale

Art. 1 - Designazione del Docente membro del Consiglio di Amministrazione

La designazione del Docente membro del Consiglio di Amministrazione si svolge nel rispetto delle seguenti norme:

- a) Il Consiglio Accademico designa il Docente membro del Consiglio di Amministrazione scegliendo entro una terna di candidati individuata dal Collegio dei Professori.
- b) L'individuazione della terna è effettuata mediante votazione all'interno di una seduta del Collegio dei professori.

Art. 2 – Elettorato attivo

L'elettorato attivo, limitatamente all'individuazione della terna di candidati, spetta a tutti i componenti il Collegio dei Professori dell'Istituto Musicale Pareggiato della Valle d'Aosta.

Art. 3 – Elettorato passivo

L'elettorato passivo spetta a tutti i docenti di prima fascia, con incarico a tempo indeterminato e un'anzianità minima di cinque anni di servizio continuativo presso l'Istituto Musicale Pareggiato della Valle d'Aosta.

Art. 4 – Limitazioni

L'elettorato attivo e passivo è soggetto alle limitazioni previste dalla normativa vigente.

Art. 5 – Operazioni di voto per l'individuazione della terna

Il voto del Collegio dei Professori si esprime nel corso di una seduta dell'Assemblea stessa indicato nel provvedimento di indizione.

Le votazioni si intendono valide se vi ha partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto. La terna dei candidati, da sottoporre alla successiva designazione da parte del Consiglio Accademico, risulterà composta dai tre candidati che avranno riportato la maggioranza dei voti. In caso di parità di voti prevale il candidato con maggior anzianità di servizio e, in caso di ulteriore parità, il candidato con minore anzianità anagrafica.

Il Consiglio Accademico, nel corso della prima seduta utile, può procedere alla designazione del



membro previa discussione e analisi motivata. In caso di mancato accordo procederà, su richiesta anche di un solo componente, a votazione segreta, a maggioranza dei voti. In caso di parità di voti prevale il candidato con maggior anzianità di servizio e, in caso di ulteriore parità, il candidato con minore anzianità anagrafica.

Art. 6 – Nomina

Il Direttore, con proprio decreto, nomina il Docente designato.

Art. 7 – Durata del mandato e incompatibilità

Il Docente designato dal Consiglio Accademico resta in carica tre anni a decorrere dalla data di insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione.

Nel caso di rinuncia, dimissioni o decadenza dalla carica, si procede a nuova designazione entro 60 giorni e il nuovo membro designato resta in carica fino alla scadenza dell'intero organo.

Il Docente membro del Consiglio di Amministrazione non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.

Ai sensi dell'Art. 37 dello Statuto il Professore componente del Consiglio di Amministrazione non può essere membro del Consiglio accademico, rappresentante di dipartimento o componente di R.S.U.

Art. 8 – Norme finali

Le presenti norme fanno parte dei Regolamenti interni dell'Istituto di cui all'Articolo 30 dello Statuto.